



COMUNE DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 32 del 25/03/2020.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SUI SISTEMI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI DI QUINTA GENERAZIONE (CD. 5G)

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Marzo alle ore 12:30 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
COLIZZA CARLO	P	
TIBERI PAOLA	P	
TAMMARO ADOLFO	P	
SANTAMAITA ADA	P	
CIOLFI DANIELE		A
CERRO BARBARA	P	
TRINCA ANDREA		A
AUDINO SAVERIO	P	

Presenti: 6 - Assenti: 2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO Michele Gentilini ha espresso il seguente parere preventivo: PARERE FAVOREVOLE .	PARERE CONTABILE PREVENTIVO Roberto Gasbarroni ha espresso il seguente parere preventivo: PARERE NON DOVUTO.
---	--

Il Segretario Generale, Maria Chiara Toti, assiste alla seduta.

Il Sindaco, avv. Carlo Colizza, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
- 2 di comunicare la presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell'art. n. 125 del D. Lgs.vo 18/008/2000, n. 267.
- 3 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed unanime.

Premesso che:

il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

le radiofrequenze del 5G sono al vaglio di approfonditi studi tesi a valutarne eventuali rischi sanitari ed ecologici;

Le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCH EER) della Commissione europea, ha affermato come il 5G lascia aperta la possibilità di *"conseguenze biologiche"*.

nei paesi industrializzati e occidentali sempre più cittadini negli ultimi decenni manifestano l'insorgenza di sintomi correlati all'esposizioni ubiquitaria di campi elettromagnetici, definiti clinicamente e dalla letteratura scientifica come sintomi di "ipersensibilità elettromagnetica", ovvero Elettro-Iper-Sensibilità o più comunemente meglio nota come Elettro sensibilità;

il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'Elettro sensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

Visto che:

proprio per le peculiari caratteristiche considerate, sperimentazioni e adozione di tali nuove tecnologie potenzialmente altamente rischiose per umanità ed ecosistema dovrebbero avere una valutazione preliminare sull'impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile all'impiego della tecnologia 5G;

Considerato che:

con Delibera n° 231/18/CONS l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha individuato 120 piccoli centri pilota sul territorio nazionale su cui sperimentare la tecnologia 5G e che tra questi NON rientra il comune di Marino;

che il 2 Marzo 2019 presso Vicovaro (Roma) s'è tenuto il 1° meeting nazionale STOP 5G, promosso dall'alleanza italiana STOP 5G, a cui hanno aderito numerose associazioni e comitati di malati e preso parte note figure di riferimento della medicina e della scienza italiana e che dall'assise ne è poi uscito un consenso in una risoluzione in cui si chiede al Ministro della Salute di promuovere uno studio preliminare nazionale sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G presso un ente indipendente e privo di conflitti d'interessi con l'industria, valutata la disponibilità dell'Istituto Ramazzini e di istituire una commissione di vigilanza permanente per il monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici, individuando membri della scienza e medicina indipendente, un coordinamento tra le associazioni dei malati;

che il 17 aprile 2019 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) massimo organismo mondiale di ricerca sul cancro (riferimento per l'Organizzazione Mondiale della Sanità) ha ufficializzato la rivalutazione della classificazione delle radiofrequenze nella lista degli agenti cancerogeni per l'umanità affermando che l'esito della riclassificazione arriverà entro i prossimi 5 anni;

Considerato altresì che:

si individua il Comune quale ente competente in ambito territoriale al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione;

spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini di adottare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

è necessario ed opportuno applicare in materia di salute pubblica ed ambiente il *“principio di precauzione”* affermatosi già in ambito comunitario all'art. 130 R (2) del Trattato di Maastricht, posto ad apertura del Titolo XVI (“Ambiente”), che stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale è fondata, fra l'altro, sui “principi di precauzione e dell'azione preventiva” e richiede che le politiche comunitarie siano integrate con le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente. Ripreso dall'art. 174 del Trattato di Amsterdam, il principio in esame trova da ultimo consacrazione nell'art. 191 TFUE. Altresì nella normativa italiana il principio di cautela ha piena applicazione con l'entrata in vigore del nuovo Codice dell'Ambiente d.lgs. n. 152/2006, il quale, all'art. 301, c. 1 stabilisce che *“In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”*, e interviene -al contempo- a disciplinare le tipologie e le modalità di applicazione delle misure preventive adottabili.

È necessario provvedere in merito a tutto quanto sopra descritto con riferimento all'ambito territoriale di competenza, escludendo a titolo precauzionale la possibilità sin d'ora di realizzazione di impianti di tecnologia 5G sul territorio comunale che, in relazione al termine di ultimazione dei lavori definito dall'articolo 87 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259, possano risultare operativi prima della data di avvio della operatività degli stessi ad oggi individuata nel 1 luglio 2022;

Questo ente ha già in corso la realizzazione di un programma di ampliamento della rete in fibra al posto del wireless quale soluzione tecnologica sicura e a basso impatto ambientale e sanitario;

Tanto premesso, visto e considerato

DELIBERA

3 di esprimere la propria intenzione di porre in essere ogni azione finalizzata all'applicazione del più rigoroso principio di precauzione riguardo l'estensione sul territorio comunale della nuova tecnologia 5G (fino quando non sarà garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia)

- promuovendo allo stesso tempo soluzioni tecnologiche sicure e a basso impatto ambientale e sanitario, quali il cablaggio con fibra ottica al posto del wireless soluzione questa che è già in fase esecutiva, cominciando dai luoghi maggiormente sensibili di permanenza continuativa delle persone più a rischio (scuole, ospedali, uffici pubblici, ecc.);
- 4 dare indirizzo agli uffici, ognuno per le proprie competenze, di tener conto, nella valutazione delle pratiche di SCIA o nelle istanze di autorizzazione, della relazione necessaria tra il rispetto dei termini temporali legati all'obbligo di terminare i lavori entro 12 mesi dalla validità del titolo autorizzatorio e la data del 1 luglio 2022 prima della quale non è possibile attivare impianti di tecnologia 5G;
 - 5 di richiedere che l'Organismo competente ad effettuare i controlli, ARPA, nell'esprimere, sulle pratiche relative agli impianti 5G, il parere previsto dal D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 faccia riferimento a tutti gli studi in corso e in parte citati in premessa, utilizzando il massimo principio di precauzione e promuova un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario in merito a possibili effetti indesiderati della tecnologia 5G;
 - 6 di trasmettere il presente atto deliberativo ai settori ed agli uffici competenti;
 - 7 di dare atto che dal presente provvedimento non derivano accertamenti di entrata o impegni di spesa e che non incide sul patrimonio dell'ente;
 - 8 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000.

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SUI SISTEMI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI DI
QUINTA GENERAZIONE (CD. 5G)**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

avv. Carlo Colizza

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Maria Chiara Toti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)